

« In quanto agli altri beni non censiti, il Ministero entro l'anno corrente provvederà, a termini dell'articolo 12 della citata legge 14 luglio 1864, al loro censimento per gli effetti voluti dal medesimo articolo 12. »

Domando se questa proposta sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

(Non è approvata.)

Ora pongo ai voti l'articolo 3 proposto dal commissario regio, coll'emendamento che vi ha fatto l'onorevole Valerio.

Prego l'onorevole Valerio a prestare attenzione alla lettura di quest'articolo col suo emendamento:

« Nei compartimenti in cui si trovano beni censiti, fermi i contingenti fissati nell'articolo 1, saranno compiute, colle norme stabilite dal regio decreto 28 giugno 1866, numero 3023, le operazioni per l'accertamento della rendita netta dei beni non censiti.

« La rendita di questi beni sarà pel 1867 tassata coll'aliquota del 12 e mezzo per cento: il prodotto della quale andrà in disgravio dei beni già censiti del rispettivo compartimento, in favore dei quali saranno operati i necessari compensi. »

Pongo ai voti l'articolo proposto dal commissario regio così emendato.

(È approvato.)

L'onorevole Nervo, all'articolo che aveva proposto dopo l'articolo 2 del progetto ministeriale, sostituisce il seguente:

« Le rettificazioni della rendita dei fabbricati, colle quali si tolgono le duplicazioni e gli altri errori materiali incorsi nella compilazione della tabella, o con cui s'inseriscono le rendite dei fabbricati sfuggiti alla catastazione, avranno il loro effetto tanto per l'imposta dell'anno 1866, quanto per quella del 1867. I compensi saranno liquidati sui ruoli dell'anno corrente. »

L'onorevole Nervo ha facoltà di parlare.

NERVO. Poche parole mi basteranno per ispiegare la portata del mio emendamento.

La legge del gennaio 1865, colla quale venne stabilita un'imposta unica sui fondi urbani, prescrisse che l'accertamento della loro rendita netta venisse fatto in base alle dichiarazioni da verificarsi col mezzo di agenti o di apposite Commissioni locali. Come avvenne nel compartimento ligure-piemontese per le dichiarazioni relative ai beni rurali, così anche per l'accertamento della rendita dei fondi urbani in tutto il regno s'incontrarono gravi difficoltà per la esatta e regolare esecuzione di questa vasta operazione.

I risultati che se ne ottennero misero particolarmente in evidenza molte duplicazioni e molte omissioni sia di possessori, sia di fabbricati, come pure molte lacune nella entità della rendita imponibile.

Questi risultati consigliarono all'amministrazione delle tasse dirette la promulgazione del decreto regio

24 febbraio di quest'anno, col quale venne prescritta una serie di rettificazioni per rimediare a questi inconvenienti; se non che mentre l'amministrazione delle tasse riconobbe la necessità e la giustizia di queste rettificazioni, credette di poterne restringere l'effetto all'anno 1867, e ciò fu stabilito dall'articolo 4 del regio decreto suddetto.

Questo provvedimento, limitato al 1867, doveva necessariamente sollevare i giusti reclami di tutti i proprietari di fabbricati, per i quali l'inesattezza dell'operato censimento fu causa d'ingiuste quote di tassa pel 1866, cioè pel primo anno in cui cominciò ad andare in vigore la tassa uniforme sui fondi urbani.

Quei proprietari chiedono con ragione che le rettificazioni che si opereranno pel 1867 abbiano anche effetto pel 1866.

Il mio emendamento ha quindi per iscopo di fare giustizia a questa domanda. Se esso avrà la fortuna di essere favorevolmente accolto e dalla Commissione e dall'onorevole commissario regio, fortuna che non ebbe il mio emendamento di ieri in favore dei proprietari di terreni del Piemonte e della Liguria, sarà con esso reso giustizia a numerosi reclami ed evitata all'amministrazione delle finanze una lunga serie di liti che i proprietari di fabbricati saranno costretti a muoverle per ottenere la retta applicazione della legge a loro riguardo.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Nervo?

CAPELLARI. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. L'onorevole commissario regio è pregato a dichiarare la sua opinione in proposito.

FINALI, commissario regio. Il Governo non ha difficoltà di accettare l'articolo proposto dall'onorevole Nervo, al quale aderisce anche la Commissione; ma crede sia necessario aggiungerci in capo un paragrafo.

Nella proposta dell'onorevole Nervo si parla delle conseguenze dell'inserzione nelle tabelle fondiarie della rendita dei fabbricati sfuggiti all'accertamento generale, della rendita degli edifizii, senza che vi sia nella legge, come io ieri aveva l'onore di osservare, nè un precetto, nè una facoltà di procedere durante il primo triennio od il primo quinquennio all'accertamento della rendita dei beni urbani non compresi nell'accertamento.

Però io proporrei, a complemento della proposta, che, prima dell'articolo formulato dall'onorevole Nervo, il quale accenna alle conseguenze derivanti dal riempersi le lacune esistenti nelle tabelle delle rendite accertate dei fabbricati, si ponesse qualche cosa di simile a ciò che sto per leggere:

« Potranno sempre accertarsi ed inserirsi nelle tabelle dei fabbricati le rendite di quegli edifizii, che furono ommessi o sfuggirono nel generale accertamento. »

Seguirebbe l'articolo nella forma che è stata letta.